

Roma, 11 settembre 2024

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei medici veterinari

LORO SEDI

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

Via PEC – Via E-mail

Oggetto: Monitoraggio obiettivi piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026

Egregio Presidente,

alcuni Ordini Provinciali hanno ricevuto la comunicazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale riguardante il “Monitoraggio obiettivi piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026”.

Come certamente ricorderai, nel corso dell'incontro del 13 febbraio 2024 sugli adempimenti amministrativi Ordini Provinciali dopo il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito in legge 10 agosto 2023, n. 101 (cd. “Decreto PA 2”), è stato presentato e descritto il parere dell'Avv.to Prof. Giuseppe Colavitti in merito alle conseguenze di tale novazione normativa sugli adempimenti amministrativi a carico degli Ordini Provinciali.

Nel corso dell'incontro, come ribadito anche al punto 13 dello stesso parere, è emerso come non si applichi “....agli ordini ed ai collegi professionali il cd. Codice dell'amministrazione digitale, giacché anche in questo caso la norma che precisa il campo di applicazione della disciplina richiama le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 senza menzionare ordini e collegi professionali.”¹

La Federazione ha assunto come proprie le conseguenze applicative rispetto al parere di cui sopra e, con l'incontro del 13 febbraio u.s., alla presenza dell'estensore del parere (Avv.to Prof. Giuseppe Colavitti), e con l'invio di detto parere agli Ordini


¹ art. 2, comma 2 del Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82: “Le disposizioni del presente Codice si applicano: a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (...)”

Provinciali (allegato alla Nota agli Ordini n. 8), ha dato modo agli Ordini Provinciali, nell'ambito dell'autonomia che caratterizza il sistema ordinistico, di chiarire tutti i dubbi e le perplessità e procedere di conseguenza.

È bene sottolineare, che la richiesta del parere è nata anche dalle continue sollecitazioni degli Ordini sulla sempre più sentita necessità di semplificazione dell'attività amministrativa e come risposta all'eccesso di adempimenti che, anche a parere della scrivente e di molta altra parte del sistema ordinistico, è in capo a questo tipo di organismi che, fra l'altro e come abbiamo sempre ripetuto, non gravano sulla finanza pubblica. Inutile sottolineare che una applicazione omogenea della normativa e della sua interpretazione sarebbe auspicabile in quanto rafforzerebbe il sistema e una presa di posizione "politica" rispetto all'autonomia ordinistica.

Siamo a conoscenza del fatto che ci sono Ordini, per analogia con altre Professioni (sanitarie e non), che hanno deciso di assolvere agli obblighi amministrativi *tout court*, ma la scelta di seguire la strada dell'autonomia ordinistica e del suo *unicum* esalta il ruolo "politico" dell'Ordine nell'affermazione della propria autonomia nel rispetto del ruolo e dei limiti che la Legge gli riconosce.

Nel ringraziarTi per la consueta attenzione e porgo cordiali saluti.


Il Presidente
(Dr Gaetano Penocchio)